

Bari, 19/01/2022

D. D. n. 05/2022

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per l'accesso e linee guida di comportamento nei laboratori afferenti alla U.O. di Scienze Biomediche del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA


- VISTO** il Decreto Ministeriale del 5 agosto 1998, n. 363;
- VISTO** il Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari A. Moro emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021;
- VISTO** il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bari A. Moro emanato con D.R. n. 1144 del 18.04.2018;
- RITENUTO** altresì, necessario di garantire, anche attraverso un'adeguata informazione, una più efficace tutela della salute e della sicurezza di quanti operano nei laboratori della U.O. di Scienze Biomediche del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina;

DECRETA

È emanato il Regolamento per l'accesso e linee guida di comportamento nei laboratori afferenti alla U.O. di Scienze Biomediche del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari A. Moro allegato e facente parte integrante del presente Decreto.

Il presente Decreto con efficacia immediata, sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile di Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Carlo Sabbà



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO NEI
LABORATORI AFFERENTI ALLA
"U.O. LABORATORI DI SCIENZE BIOMEDICHE"**

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro "

Il presente Regolamento indica le modalità di accesso ai laboratori o spazi di proprietà e/o nella disponibilità, a vario titolo, del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ai fini di ridurre i rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per consentire il regolare svolgimento dell'attività di didattica, ricerca ed assistenza, per tutelare la sicurezza del personale e degli studenti del DIM, degli edifici, delle attrezzature, dei dati, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Come da "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO", art. 2 comma 3, i laboratori sono definiti dall'art. 62 comma 1 D.lgs. 81/08: vengono individuati quali laboratori ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.M. 363/98 i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca e di assistenza, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza e misure di sorveglianza sanitaria. I laboratori presenti all'interno della U.O. Laboratori di Scienze Biomediche, per le diverse attività didattiche e di ricerca che il Dipartimento svolge, includono tutte le tipologie di laboratorio sopracitate. Pertanto è importante considerare in ciascuna area le problematiche annesse al laboratorio e le appropriate misure da intraprendere.

Soggetti legittimati ad accedere ai laboratori

L'accesso ai laboratori del DIM deve essere comunicato al Responsabile dell'UO di riferimento ed è consentito ai seguenti utenti:

- a. Personale docente e tecnico amministrativo afferente al DIM o altro personale previa autorizzazione del Dipartimento;

b. Assegnisti di ricerca, Collaboratori di ricerca, Dottorandi, Borsisti di ricerca, Titolari di contratti per attività didattica e/o di ricerca, Affidatari di incarichi, Visiting researcher, Studenti iscritti ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tirocinanti, partecipanti a master e ad altre attività formative, provvisti da copertura assicurativa.

Ogni studente, dottorando, assegnista, contrattista, o figura equivalente, autorizzato a frequentare i laboratori del Dipartimento deve essere dotato del cartellino di identificazione personale, il cartellino deve riportare il cognome e nome della persona, ruolo ricoperto e U.O. del laboratorio di appartenenza. Il numero massimo di persone autorizzate presenti in laboratorio non deve causare affollamento oltre i limiti consentiti dalle disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008, allegato IV, c. 1.2) e decreti governativi urgenti.

La presenza in laboratorio di studenti laureandi in tirocinio di tesi sperimentale è permessa solo se è presente, nella struttura Dipartimentale, almeno un componente del personale strutturato e comunque è subordinata al ricevimento di apposita formazione relativa alle norme di sicurezza da rispettare in ciascun laboratorio.

L'accesso di soggetti esterni in visita ai laboratori è consentito unicamente se accompagnati da un preposto e/o dal personale tecnico, previa verifica da parte di questi ultimi della compatibilità con le attività in corso. L'orario di apertura al pubblico delle strutture del DIM è stabilito dal Rettore, su proposta di ciascuno dei Direttori di Dipartimento, che hanno in utilizzazione le diverse strutture. Le persone legittimate all'accesso ai locali e spazi del DIM, hanno accesso durante gli orari di apertura del plesso universitario. Al di fuori dell'orario di apertura, l'accesso può essere autorizzato dal Direttore di Dipartimento, e soltanto per esigenze legate all'attività di ricerca o, comunque, alla realizzazione di attività istituzionali del Dipartimento e comunicato al Responsabile U.O. referente del laboratorio. La verifica della legittimazione all'accesso è demandata al Responsabile U.O. di riferimento del laboratorio in delega dai Direttori di Dipartimento, che hanno in utilizzazione le diverse strutture. In caso di rilevata carenza di legittimazione all'ingresso al di fuori degli orari di apertura al pubblico da parte di soggetti esterni, è possibile negare loro l'accesso alle strutture universitarie invitandoli ad allontanarsi.

Norme generali

1. Nell'interno del laboratorio deve essere salvaguardata la salubrità e la pulizia degli spazi, cibi e bevande non possono essere consumati nei locali di lavoro, né possono essere conservati nelle camere fredde o nei frigoriferi adibiti alla conservazione di prodotti chimici, biologici ecc.

2. Chi opera in laboratorio è tenuto a conoscere i rischi legati all'attività che svolge e deve aver ricevuto idonea formazione dai preposti di riferimento.

3. Nei laboratori è necessario adottare abbigliamento adeguato. Nei laboratori chimici prima di ogni attività lavorativa indossare il camice. È proibito fumare nei laboratori e in qualsiasi spazio del Dipartimento.
4. Utilizzare le apparecchiature, macchinari utensili e altre attrezzature di lavoro secondo le istruzioni ricevute.
5. Non rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo.
6. Tutte le apparecchiature collegate all'acqua corrente devono essere ben assicurate ai rubinetti o ai tubi di scarico così da evitare allagamenti.
7. Le apparecchiature lasciate in funzione durante la notte devono essere controllate dal personale addetto prima di lasciare il posto di lavoro al fine di evitare incendi o allagamenti. Gli ultimi addetti a lasciare il laboratorio la sera o il fine settimana sono responsabili del controllo finale del laboratorio. Tutto il personale deve essere a conoscenza dell'ubicazione delle cassette di pronto soccorso.
8. È obbligatorio informarsi, prima di maneggiare sostanze o materiali pericolosi, sulle precauzioni da prendere. Sostanze di tale tipo, in confezione originale, sono contrassegnate da un'etichetta con un simbolo che indica la natura del pericolo.
9. È da evitare l'uso di vetreria con bordi scheggiati.

Norme per il deposito di reagenti e solventi

In laboratorio devono essere ridotti al minimo le presenze di sostanze chimiche. I solventi infiammabili possono essere presenti in laboratorio solo se in quantità minime, in caso contrario devono essere posti in armadi antincendio o in locali predisposti.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I dispositivi di protezione messi a disposizione devono essere utilizzati correttamente e conservati accuratamente, evitando di manometterli o rimuoverli. Eventuali mancanze o difetti vanno segnalati al Responsabile dell'U.O.

Norme per la manipolazione di agenti chimici

È bene sempre leggere la scheda di sicurezza prima di manipolare sostanze tossiche, mutagene, cancerogene, nocive, irritanti ecc.; non utilizzare sostanze i cui recipienti non riportano una chiara indicazione del contenuto. Le schede di sicurezza devono essere disponibili su un banco cattedra sempre accessibile. Sono disponibili le schede di sicurezza fornite dai produttori. Tali schede contengono le seguenti informazioni:

- Identificazione del preparato e della società produttrice

- Composizione e informazioni sugli ingredienti.
- Identificazione dei pericoli.
- Misure di primo soccorso.
- Misure antincendio.
- Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
- Manipolazione e stoccaggio.
- Controllo dell'esposizione e protezione individuale.
- Proprietà fisiche e chimiche.
- Stabilità e reattività.
- Informazioni tossicologiche.
- Informazioni ecologiche.
- Considerazioni sullo smaltimento.
- Informazioni sul trasporto.
- Informazioni sulla regolamentazione.
- Altre informazioni.

La manipolazione di sostanze chimiche, l'uso di agenti biologici di Classe I e lo svolgimento di tutte le attività di laboratorio, nel rispetto delle procedure di sicurezza sottoscritte e previo utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), è consentita solo alle persone autorizzate.

Le sostanze chimiche possono espletare la loro azione per

- a) ingestione;
- b) assorbimento cutaneo;
- c) inalazione.

Guanti protettivi adeguati e certificati devono essere usati durante la manipolazione di sostanze chimiche, è vietato uscire dai laboratori indossando i guanti protettivi e toccare con essi oggetti puliti.

Utilizzare occhiali o visiere durante le procedure di attività chimiche o biologiche o con raggi UV o IR così da prevenire rischi per gli occhi e il viso dell'operatore.

Utilizzare sotto cappa aspirante i solventi volatili ed altre sostanze che danno luogo ad emissioni di vapori.

Utilizzare maschere se l'operatore è a contatto con polveri di sostanze tossiche o potenzialmente cancerogene.

Non immagazzinare sul pavimento, sotto cappa e sul bancone sostanze e preparati chimici.

Smaltire correttamente le sostanze ed i prodotti chimici che hanno perso stabilità e reattività senza accumularli nel posto di lavoro.

Norme per il deposito di reagenti e solventi

In laboratorio devono essere ridotti al minimo le presenze di sostanze chimiche. Non devono essere usate le cappe come luogo di deposito. Il materiale pericoloso non deve essere posto su mensole o scaffali in laboratorio ad altezza del viso. I solventi infiammabili possono essere presenti in laboratorio solo se in quantità minime, in caso contrario devono essere posti in armadi antincendio o in locali predisposti. Gli acidi in bottiglia non devono essere presenti insieme ai solventi organici. Sull'armadio di sicurezza è obbligatoria la presenza di un foglio affisso in cui viene riportato, la data, l'elenco degli agenti chimici presenti con le loro indicazioni di pericolo, le loro schede di sicurezza, nome e numero di telefono del responsabile dell'U.O.

Smaltimento dei rifiuti biologici

Le sostanze biologiche contenute in provette devono essere gettate nei ROT e nessuna sostanza chimica o materiale biologico deve essere versata nei lavandini; bisogna controllare sempre che le sostanze chimiche siano versate negli appositi contenitori per lo scarico e che non diano luogo a miscele pericolose. E' buona norma interfacciarsi sempre con il Referente per le operazioni di produzione e smaltimento dei rifiuti.